

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA**

Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. *omissis*/03 R. G.

promossa da

CLIENTE A

CLIENTE B

Attori

CONTRO

BANCA

Convenuta

All'udienza del 7/3/18 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 6/4/18 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 16/4/18 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:

- PER PARTE ATTRICE:

"1. - Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l'inadempimento della BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai suoi obblighi quale istituto bancario degli attori, e comunque agli obblighi informativi da tenere nei confronti degli attori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 TUF e degli artt. 27, 28, 29, 30 e 31 del Regolamento Intermediari.

2. - Sempre nel merito: condannare la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni che sono derivati.

3. - Sempre nel merito: condannare la BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre rivalutazione ISTAT dalla corresponsione sino al saldo ed interessi legali.

4. - In via istruttoria: ove denegatamente l'Ecc.mo Tribunale decidesse di ammettere in tutto od in parte i mezzi di prova costituenda formulati dall'avversario, gli attori chiedono l'ammissione della prova contraria diretta per testi sui capitoli avversari che fossero ammessi.

Con testi:

*- Sig. *omissis*.*

5. - Con risarcimento delle spese legali e distrazione delle medesime a favore dei procuratori degli attori";

PER PARTE CONVENUTA:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione respinte:

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, n. 791 del 7 maggio 2018

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

- rigettarsi le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;

IN VIA SUBORDINATA:

Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori:

- in ipotesi di condanna della BANCA convenuta al risarcimento del danno subito dagli attori, determinare l'entità del danno teoricamente risarcibile sottraendo alle somme investite gli importi incassati dagli attori, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi sede, in conseguenza del possesso dei titoli per i quali è causa, nonché del valore attribuibile, anche a seguito di disponenda CTU, agli strumenti finanziari, valori o diritti conseguiti dagli attori in conseguenza della disponibilità dei titoli contestati o di quelli ottenuti in concambio, sino al momento della corresponsione dell'indennizzo al quale la Banca convenuta fosse condannata. Con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze connesse al presente giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

3. Parte attrice ha convenuto in giudizio la BANCA per far accertare e dichiarare l'inadempimento della BANCA in relazione agli **obblighi informativi su di essa gravanti a seguito della stipulazione dei contratti di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi finanziari, di consulenza e gestione di portafogli** e, conseguentemente, ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del deterioramento degli investimenti effettuati in titoli di Stato della Repubblica ellenica tramite l'intermediazione dell'istituto di credito.

Ciò in quanto gli attori - ciascuno con distinta posizione e autonomo rapporto con la BANCA convenuta - hanno visto quasi totalmente depauperarsi **il valore delle obbligazioni** acquistate in ragione delle note congiunture economiche sfavorevoli intervenute ed imputano l'evento a un negligente adempimento dei doveri di protezione ed informativa posti a carico dell'istituto di credito, con il quale hanno stipulato il relativo contratto di intermediazione finanziaria.

Per entrambi gli attori viene allegato che, nel contesto economico nel quale, a partire dal 2009, tutte le agenzie internazionali avevano iniziato a rivedere al ribasso il *rating* della Grecia - portandola nell'arco di pochi mesi da "A" a "BB", a carico delle banche intermediarie che vendevano i titoli greci gravava un obbligo di informare i loro clienti e di esplicitare l'elevata rischiosità dei titoli ai papabili investitori; e che, invece, nei confronti di entrambi gli attori la BANCA convenuta con una condotta negligente è venuta meno agli obblighi di protezione ed informativa previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dal Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari), avendo l'istituto di credito omesso di fornire ai due clienti un chiaro ed esaustivo quadro delle circostanze sopra descritte e soprattutto sulle conseguenze negative che tali eventi avrebbero cagionato all'investimento effettuato.

Premesso quanto sopra, vanno separatamente esaminate le due posizioni, soggettivamente distinte benché azionate nella stessa sede.

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, n. 791 del 7 maggio 2018

4. Quanto al CLIENTE A la domanda concerne una operazione conclusa in data 21/1/2011 presso la filiale di *omissis* della BANCA, per l'importo nominale di € 50.000,00 ed una spesa complessiva di € 48.595,00 relativa ad obbligazioni Grecia 5,25% 5/12 Eur codice *omissis*.

Al riguardo sono contestate tra le parti varie circostanze di fatto, e precisamente la contrattualistica relativa all'operazione, perfezionata nel vigore regime MIDIF, con tutta la relativa documentazione (cfr. doc. n. 16, 17, 25, 27, 66 di parte convenuta), nell'ambito della quale viene in particolare rilievo la profilatura del cliente.

Dall'istruttoria, documentale ed orale, è risultato, poi, che il CLIENTE A non aveva -come allegato- un profilo di investimento "moderato", bensì era dotato di ampia esperienza nel settore finanziario e con una chiara propensione al rischio, come risulta dal questionario perfezionato dall'attore in data 2.3.2011 (doc. n. 17), dal quale il cliente risulta avere direttamente dichiarato alla BANCA:

- di avere un profilo di rischio "Rivalutazione", ossia "il mio obiettivo è ottenere un rilevante incremento del capitale investito. Aspiro a rendimenti elevati e, di conseguenza, sono disposto ad assumere rischi complessivi medio-alti, accettando anche la possibilità di sensibili perdite in conto capitale";
- di avere un'esperienza alta: "opero/ho operato con frequenza su strumenti obbligazionari (anche con strutture complesse) o azionari, in euro o in diviso, opero/ho operato direttamente anche con strumenti non quotati o appartenenti a mercati di paesi emergenti";
- di avere conoscenza degli strumenti finanziari, tra i quali quelli di tipo obbligazionario, azionario e derivato.

Inoltre, l'attore, all'epoca del perfezionamento dell'operazione per cui è causa, era un ex direttore della *omissis*, che aveva avviato una collaborazione con uno studio di Commercialisti (cfr. testi *omissis* e *omissis*, ud. 21.9.2016, e mancata risposta ad interrogatorio formale (per mancata presentazione), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 116, comma 2 e 232 c.p.c..

A quanto precede va aggiunto che l'attore era all'epoca conosciuto dall'intermediario finanziario come cliente **abituato ad operare in contesto speculativo**, in quanto aveva già acquistato altri strumenti finanziari notoriamente rischiosi quali azioni (*omissis*), nonché sottoscritto fondi comuni di investimento composti da titoli obbligazionari di Paesi emergenti (come *omissis*), o fondi ad esclusiva componente azionaria (quale il fondo *omissis*) (cfr. doc. n. 20).

5. Le esposte circostanze, unitamente all'ulteriore circostanza che le disponibilità finanziarie dell'attore presso la BANCA intermediaria all'epoca dell'investimento per cui è causa ammontavano ad oltre mezzo milione di euro (precisamente € 510.105,63, cfr. doc. n. 20-21) fanno ritenere l'operazione di cui è causa corretta in relazione alla tipologia di cliente, non risultando inadeguata o inappropriata tenuto conto, da un lato, delle indicazioni fornite dal cliente stesso in relazione alla sua dichiarata propensione al rischio e, d'altro lato, dell'importo dell'ulteriore investimento rischioso, in valore relativo rispetto all'ammontare complessivo del patrimonio investito, posto che l'operazione impegnava circa il 10% delle disponibilità finanziarie del cliente.

A ulteriore e definitiva conferma della conclusione esposta stanno, nel caso concreto, e specifiche risultanze probatorie dell'istruttoria orale.

I testimoni escussi, infatti, hanno -tra l'altro- affermato che il cliente aveva chiesto di effettuare un investimento sensibilmente maggiore (circa € 75.000,00-60.000,00), e che fu proprio il dipendente della banca a convincerlo a contenere l'investimento nei limiti del dieci per cento del suo patrimonio (€ 50.000,00), per l'alto rischio dell'operazione (cfr. testi); nella

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, n. 791 del 7 maggio 2018

specie, poi, l'addetto di filiale della BANCA ha, da un lato, rappresentato i rischi e le caratteristiche delle obbligazioni in questione, ha spiegato che si trattava di obbligazioni e quindi di un prestito, e che il rischio era, come per tutti i prestiti di denaro, quello di non ricevere più indietro il denaro, e d'altro lato ha rappresentato la natura, i rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni, ivi compreso il rating assegnato ai titoli e la natura dell'emittente, proprio dei titoli rischiosi, e dopo questo primo colloquio il cliente si è riservato di pensare all'operazione e successivamente (in data 21/1/11) è tornato ed ha chiesto di acquistare i titoli confermando che conosceva le obbligazioni e anche il rating assegnato alle stesse.

6. Oltre alle esposte risultanze, va considerato che, nel caso di specie, si tratta di titoli che non erano presenti, alla data dell'ordine, nel portafoglio della banca convenuta, la quale li ha acquistati sul mercato, per dare esecuzione allo specifico ordine impartito dal cliente.

Quindi, da un lato: **quanto al momento dell'acquisto dei titoli, come già rilevato l'operazione è corretta in relazione alla tipologia di CLIENTE, non risulta inadeguata o inappropriata, e non è individuabile alcun meccanismo di incentivazione del cliente - quanto, se mai, di disincentivazione- o profilo di mala fede; d'altro lato, quanto al successivo rapporto di deposito titoli, l'operazione risulta parimenti corretta e non è individuabile alcuna violazione di obblighi contrattuali o di buona fede in ordine alle segnalazioni sull'andamento dei titoli, posto che non risulta alcun obbligo negoziale in tal senso, e, in assenza di un contratto di consulenza o di gestione o deposito gestito, non sussiste alcun obbligo dell'intermediario di monitoraggio del titolo dopo il perfezionamento dell'ordine, e di fornire informazioni al CLIENTE.**

7. Quanto all'ATTORE B, la domanda concerne una operazione conclusa in data 12/10/2010 presso la filiale di Pilastro di Langhirano (PR) della BANCA, per l'importo nominale di € 25.000,00 ed una spesa complessiva di € 24.666,11 relativa ad obbligazioni Grecia 4,30% 3/12Eur codice ISIN *omissis*.

Al riguardo sono contestate tra le parti varie circostanze di fatto, e precisamente la contrattualistica relativa all'operazione, perfezionata nel vigore regime MIDIF, con tutta la relativa documentazione (cfr. doc. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di parte convenuta), nell'ambito della quale viene in particolare rilievo la profilatura del cliente.

Dall'istruttoria, documentale ed orale, è risultato, poi, che l'ATTORE non aveva - come allegato- un profilo di investimento "moderato", bensì aveva dichiarato alla BANCA di essere dotato di ampia esperienza nel settore finanziario e con una elevata propensione al rischio, come risulta dal questionario perfezionato dall'attore in data 12/10/2010 (doc. n. 3), dal quale il cliente risulta avere direttamente dichiarato alla BANCA:

- di avere un profilo di rischio "Dinamico", ossia finalizzato a "incrementare il patrimonio complessivo in modo significativo. Aspiro a rendimenti molto elevati, realizzabili anche nel lungo periodo. In funzione di ciò, sono disposto ad accettare il rischio di possibili oscillazioni, anche estremamente elevate, del valore degli investimenti effettuati";
- di avere un'esperienza media per avere operato in obbligazioni e in azioni anche straniere;
- di avere conoscenza degli strumenti finanziari, tra i quali quelli di tipo obbligazionario, azionario e derivato.

Quindi, nel caso di specie, l'ATTORE, all'epoca del perfezionamento dell'operazione per cui è causa non era un cliente storico della BANCA convenuta, ma ha dichiarato di avere l'obiettivo di investimento più elevato, ossia quello "Dinamico", destinato a ricercare rendimenti molto elevati con conseguente accettazione del più alto livello di rischio, e di

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, n. 791 del 7 maggio 2018

essere in possesso della esperienza necessaria per certe tipologie di prodotti finanziari, il che fa presumere pregresse esperienze con altri intermediari.

Soprattutto, è risultato che l'ATTORE era all'epoca conosciuto dall'intermediario finanziario come figlio di un cliente storico dello stesso, abituato ad operare in contesto speculativo, e che infatti l'attore ha acquistato i titoli oggetto di causa su espresso consiglio del padre, il quale si era recato in BANCA in data 6.10.2010 -cioè pochi giorni prima- chiedendo che la BANCA acquistasse per il figlio delle obbligazioni dello Stato Grecia e, a fronte dell'espressa affermazione dell'addetto titoli sull'elevata rischiosità del titolo, ha affermato che suo figlio avrebbe investito in obbligazioni Grecia dicendo che riteneva impossibile il *default* dello Stato Greco, facente parte dell'Unione Europea; i testi escussi (LIII __ e , ud. 21/9/16) hanno riferito che l'avv. *omissis* si recò in BANCA con l'indicazione di uno specifico titolo della Grecia già individuato, che diceva di voler fare acquistare al proprio figlio *omissis*, e che lo stesso fece capire di conoscere bene i rischi e di averli presi in considerazione, e anzi scelse il titolo greco per suo figlio con uno specifico intento speculativo, convinto che il default dello stato greco -di cui "in quel periodo tutti i telegiornali parlavano"- non sarebbe avvenuto, mentre questo comportava un rendimento più alto.

Infine, l'acquisto fu fatto nonostante l'intermediario abbia prospettato un'alternativa alle obbligazioni greche (teste *omissis*).

Anche in questo caso, quindi, l'addetto di filiale della BANCA ha, da un lato, rappresentato i rischi e le caratteristiche delle obbligazioni in questione, ha spiegato che si trattava di obbligazioni e quindi di un prestito, e che il rischio era, come per tutti i prestiti di denaro, quello di non ricevere più indietro il denaro, e d'altro lato ha rappresentato la natura, i rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni, ivi compreso il rating assegnato ai titoli e la natura dell'emittente, proprio dei titoli rischiosi; ed ha specificato anche che sino a quel momento non aveva mai venduto un titolo greco proprio per il rischio di quel momento (cfr. teste *omissis*): all'esito, però, l'attore ha inteso comunque dar corso all'acquisto per seguire il volere del padre.

8. Quindi, da un lato: quanto al momento dell'acquisto dei titoli, come già rilevato l'operazione è corretta in relazione alla tipologia di CLIENTE, non risulta inadeguata o inappropriata, e non è individuabile alcun meccanismo di incentivazione del cliente - quanto, se mai, di disincentivazione- o profilo di mala fede; d'altro lato, quanto al successivo rapporto di deposito titoli, anche in questo caso l'operazione risulta parimenti corretta e non è individuabile alcuna violazione di obblighi contrattuali o di buona fede in ordine alle segnalazioni sull'andamento dei titoli, posto che non risulta alcun obbligo negoziale in tal senso, e, in assenza di un contratto di consulenza o di gestione o deposito gestito, non sussiste alcun obbligo dell'intermediario di monitoraggio del titolo dopo il perfezionamento dell'ordine, e di fornire informazioni al CLIENTE.

9. Quanto precede comporta l'integrale rigetto della domanda, senza necessità, né possibilità, di procedere ad ulteriore approfondimento istruttorio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande avanzate dai CLIENTI verso la BANCA con atto notificato in data 6/8/15; dichiara tenuti e condanna i CLIENTI in solido tra loro a rifondere alla BANCA le spese processuali che liquida nella misura di complessivi euro 8.000,00, di cui euro 400,000 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, n. 791 del 7 maggio 2018
Così deciso in Modena, il giorno 27/4/18 e contestualmente depositato nel sistema telematico.

Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS